

L'INPS , attraverso la sua circolare del 17 ottobre 2018, n.103, ha comunicato le modifiche normative e le nuove regole relative al **Contratto di Prestazione Occasionale** (CPO) e al **Libretto Famiglia** (LF). L'intervento di modifica è dovuto alle nuove disposizioni riportate nella legge di conversione 9 agosto 2018, n. 96, nella quale sono stati inseriti regimi speciali per l'utilizzo del **lavoro occasionale in ambito agricolo, turistico** e sono state previste novità anche per gli **enti locali**.

La circolare illustra, in particolare, le regole stringenti per le imprese in merito all'utilizzo di quelli che sono stati anche definiti come **nuovi voucher** , riporta le **nuove modalità di erogazione del compenso al lavoratore**, le novità apportate nelle informazioni che i prestatori di lavoro devono inserire all'atto della registrazione nella **procedura informatica**, le modifiche sulle dichiarazioni relative alle prestazioni per le imprese operanti nel settore agricoltura. La stessa circolare fa riferimento, inoltre, alla creazione di due nuovi regimi per le aziende alberghiere e per le strutture ricettive del settore turismo.

Nelle istruzioni fornite viene chiarito che le nuove regole per le imprese agricole hanno esteso **da tre a dieci giorni consecutivi** la durata dell'arco temporale entro cui è possibile rendere la prestazione lavorativa. L'utilizzatore dovrà comunicare tramite l'apposita procedura il periodo in cui si svolge la prestazione e la durata complessiva. La dichiarazione dovrà essere inviata almeno un'ora prima dell'inizio dell'attività lavorativa.

Le modifiche sono state attuate con l'obiettivo di ridurre i tempi di percezione del compenso da parte dei lavoratori, i quali potranno **richiedere l'importo spettante dopo 15 giorni** tramite sportelli postali, presentando il mandato o l'autorizzazione al pagamento disponibile online.